

Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

Dec. n. 1/2002 – Persiani Pres. , Carucci Est.

Domanda nuova – Inammissibilità.

Va dichiarata inammissibile la domanda formulata per la prima volta dagli eredi nel giudizio di riassunzione e, quindi, diversa rispetto a quella formulata nel ricorso originario anche perchè quella domanda non è stata oggetto della, pur necessaria, procedura conciliativa in sede amministrativa.

[Dep. 11. 06. 2002]

Dec. n. 2/2002 – Persiani Pres. , Defilippi Est.

Finalità del Collegio di conciliazione e arbitrato – Ambito del rinvio analogico al «processo ordinario» - Art. 11. 5 b) Statuto ULSA.

Natura del Collegio – Rispetto del contraddittorio – Art. 42 § 1 C. P. C. – Eccezione preliminare – Infondatezza.

L'art. 11, n. 5, b) dello Statuto dell'ULSA, tenendo conto della natura non specificamente giudiziaria dell'attività del Collegio, rimanda alle disposizioni del C. P. C. relative alla rappresentanza e difesa delle parti, soltanto « per analogia », onde quelle disposizioni devono essere applicate tenendo conto delle funzioni di quel Collegio e, al tempo stesso, della loro funzionalità rispetto al concreto svolgimento della attività avanti quest'ultimo. Pertanto l'art. 42 del C. P. C. non può trovare applicazione « ad apicem iuris » a scapito di un reale principio di giustizia e in modo contrario all'«equità canonica».

Ne consegue che deve essere respinta l'eccezione preliminare di estinzione del processo formulata ai sensi dell'art. 42 § 1 C. P. C. considerata la peculiarità del caso di specie e considerato che, comunque, è stata sostanzialmente osservata l'esigenza di un corretto contraddittorio.

[Dep. 12. 06. 2002]

Dec. n. 3/2002 – Persiani Pres. , Pessi Est.

Inammissibilità ricorso – Mancata individuazione *petitum* e *causa petendi*.

***Onus probandi incumbit ei qui dicit* – Risarcimento.**

Accordi individuali – Efficacia tra le parti.

*L'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, deve essere dichiarata quando non sia possibile, nemmeno attraverso l'esame complessivo dell'atto, individuare il *petitum* e la *causa petendi*.*

In linea di principio, alla riduzione dell'orario di lavoro, quando è legittima, fa riscontro una proporzionale riduzione della retribuzione. L'eventuale esistenza di un danno risarcibile deve essere provata dal lavoratore che eventualmente l'abbia subito.

Le diverse condizioni lavorative, eventualmente esistenti presso l'Amministrazione, non possono che derivare da accordi individuali, come tali aventi efficacia esclusivamente tra le parti stipulanti quegli accordi che non possono costituire il presupposto giuridico per l'attribuzione delle medesime condizioni ad altro lavoratore.

[Dep. 31. 07. 2002]

Dec. n. 4/2002 – Persiani Pres. , Sandulli Est.

Tentativo di conciliazione – Condizioni.

Non esistono le condizioni per dare inizio al tentativo di conciliazione a seguito di istanza di dipendente licenziato il quale chieda la « riabilitazione » e, a maggior ragione, il diritto a « riprendere servizio » o quello ad essere assunto « ex novo » non prevedendo la legge tali rimedi.

[Dep. 31. 07. 2002]

Dec. n. 5/2002 – Persiani Pres. , Defilippi Est.

Domanda – Supporto normativo – Necessità.

Armonizzazione del sistema retributivo – Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato del 2 aprile 1985.

Il Collegio dell'ULSA non ha il potere di creare norme non contemplate dall'ordinamento in nome di una giustizia non scritta e pertanto devono essere rigettate le domande dei ricorrenti sfornite del necessario supporto normativo che, nel caso di specie, nemmeno era stato indicato.

Trattamenti retributivi differenti a dipendenti che svolgono le medesime mansioni, qualora non fossero previsti da accordi individuali e non fossero giustificati da ragioni oggettive, potrebbero risultare in contrasto con i principi desumibili dal provvedimento del Cardinale Segretario di Stato del 2 aprile 1985, volto al riordino ed alla uniforme armonizzazione del sistema retributivo, garantendo a tutti una retribuzione proporzionata al servizio prestato.

[Dep. 30. 09. 2002]

Dec. n. 6/2002 – Persiani Pres. , Sandulli Est.

Sanzioni disciplinari – Tassatività – Artt. 51, 55-60 Regolamento Generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano – Artt. 3, 4 §2 Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano.

Commissione disciplinare ed Amministrazione – Compiti rispettivi.

Discrezionalità – Effettività dei motivi – Verifica.

Trasferimento – Mansioni.

La Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano è competente esclusivamente ad applicare « le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 55-60 del Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano » (cfr. art. 51 §1 del Regolamento del personale Generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano; artt. 3 e 4 §2 del Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano) e, nell'elenco tassativo di quelle sanzioni, non è compreso il trasferimento.

Ne deriva che la rappresentazione da parte della Commissione disciplinare della necessità di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non è vincolante per l'Amministrazione. Soltanto a quest'ultima, infatti, compete di valutare, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, l'esistenza delle esigenze che possono legittimare un provvedimento di trasferimento.

Al riguardo, la discrezionalità dell'Amministrazione è insindacabile, sia per quanto attiene alla individuazione delle esigenze di servizio che alla scelta del modo migliore per provvedere alla loro soddisfazione. Tuttavia, una volta che l'autorità amministrativa ha esercitato la sua discrezionalità individuando le ragioni del trasferimento e il dipendente ne contesta l'esistenza, il Collegio può verificare se quelle ragioni esistano o no in quanto ogni dipendente ha diritto a non essere trasferito se non in ragione di effettive esigenze di servizio.

È illegittimamente attribuita, per effetto del provvedimento di trasferimento, una figura professionale che modifichi sostanzialmente, e comunque riduca, il contenuto professionale specifico proprio della precedente e consolidata posizione del dipendente.

[Dep. 05. 12. 2002]